



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di 16 (sedici) allievi carabinieri, in qualità di atleti, per il Centro Sportivo dell'Arma dei Carabinieri.

IL COMANDANTE GENERALE

- VISTO** l'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, con il quale vengono fatte salve, per le assunzioni del personale di cui all'articolo 3, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, concernente il "Codice in materia di protezione dei dati personali", recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n.2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'Amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale datato 28 luglio 2005, concernente "Disposizioni applicabili ai concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate" e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.246" e successive modificazioni;
- VISTO** l'articolo 66, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazioni delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" e, in particolare, gli articoli 636, 707, come modificati dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 2022, n.119, nonché l'articolo 2186, che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa e degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246" e, in particolare, gli articoli 957, 959, 960 e 961 e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 4 novembre 2010, n.183, recante "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema

di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”, e, in particolare, l’articolo 19 inerente la specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

- VISTA** la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante “Disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia”;
- VISTO** l’articolo 625 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’Ordinamento Militare, concernente “Specificità e rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali”;
- VISTO** l’articolo 577 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare, concernente “Modalità di svolgimento dei concorsi”;
- VISTA** la legge 4 novembre 2010 n. 183, articolo 28, relativa al reclutamento del personale dei gruppi sportivi, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e articolo 1524, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- VISTO** il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1 della legge 4 aprile 2012, n.35;
- VISTO** il regolamento per le Scuole Allievi Carabinieri, approvato con decreto dirigenziale del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri in data 26 marzo 2013;
- VISTO** il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante “la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- VISTO** il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.172 recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n.132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95, recante: Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132;
- VISTA** la legge 5 agosto 2022, n.119, recante “Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.”
- VISTA** la legge 29 dicembre 2023, n.213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”;

RAVVISATA la necessità di indire un concorso, per titoli, per il reclutamento di 16 (sedici) carabinieri in ferma quadriennale, in qualità di atleti, per le esigenze del Centro Sportivo dell'Arma dei Carabinieri,

DECRETA

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di 16 (sedici) carabinieri in ferma quadriennale, in qualità di atleti, per il Centro Sportivo dell'Arma dei Carabinieri, riservato ad atleti di interesse nazionale riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al medesimo comitato, ripartiti nelle discipline/specialità indicate:

ARTI MARZIALI – (F.I.J.L.K.A.M. - Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali):

- 1 atleta di sesso maschile nella disciplina del “JUDO” – “CAT. -73 Kg”;
- 2 atleti di sesso maschile nella disciplina del “JUDO” – “CAT. -81 Kg”;

NUOTO – (F.I.N. - Federazione Italiana Nuoto):

- 1 atleta di sesso maschile nella disciplina del “NUOTO” specialità “200 mt FARFALLA”;
- 1 atleta di sesso maschile nella disciplina del “NUOTO” specialità “50-100 mt. STILE LIBERO”;

CANOA FLUVIALE - (F.I.C.K. Federazione Italiana Canoa Kayak):

- 1 atleta di sesso femminile nella disciplina della “CANOA FLUVIALE” specialità “DISCESA C1 CANADESE”;

MOTOCICLISMO – (F.M.I. – Federazione Motociclistica Italiana):

- 1 atleta di sesso maschile nella disciplina “MOTOCICLISMO” specialità “VELOCITÀ” campionato “FIM WORLD CHAMPIONSHIP GRAND PRIX” – classe “MOTO 3”;

SPORT INVERNALI – (F.I.S.I. - Federazione Italiana Sport Invernali):

- 1 atleta di sesso maschile nella disciplina “SNOWBOARD” specialità “PGS-PSL”;
- 1 atleta di sesso femminile nella disciplina “SCI ALPINO” specialità “SLALOM GIGANTE, SLALOM SPECIALE, SUPERGIGANTE e DISCESA LIBERA”;
- 1 atleta di sesso femminile nella disciplina “BIATHLON” specialità “INSEGUIMENTO”;
- 2 atleti di sesso maschile nella disciplina “BIATHLON”;
- 1 atleta di sesso maschile nella disciplina “SCI DI FONDO” specialità “SPRINT TECNICA LIBERA”;
- 1 atleta di sesso femminile nella disciplina “SCI DI FONDO” specialità “INDIVIDUALE TECNICA CLASSICA”;
- 1 atleta di sesso maschile nella disciplina “SCI ALPINISMO” specialità “SPRINT”;

SPORT DEL GHIACCIO – (F.I.S.G. - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio):

- 1 atleta di sesso femminile nella disciplina “PATTINAGGIO SU GHIACCIO PISTA LUNGA”.

2. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha facoltà di devolvere i posti eventualmente non ricoperti in una o più delle discipline/specialità, per insufficienza di candidati idonei, ad altra disciplina/specialità tra quelle indicate al comma 1.
3. Resta impregiudicata, per l'Amministrazione, la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare o annullare le prove di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, prorogare il termine di presentazione delle domande del concorso (fermo restando il termine di cui al successivo articolo 4, comma 1, per il possesso dei requisiti di partecipazione, titoli di merito e di preferenza), in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ne darà immediata

comunicazione, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati, nel sito www.carabinieri.it, mediante avviso pubblicato nel Portale unico del Reclutamento (inPA).

4. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
 - a. abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiquattresimo anno. Per coloro che abbiano completato almeno dodici mesi di servizio militare, il limite massimo d'età è elevato a 28 anni;
 - b. abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale;
 - c. godano dei diritti civili e politici;
 - d. siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
 - e. non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica;
 - f. abbiano tenuto condotta incensurabile;
 - g. non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
 - h. non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della non menzione;
 - i. non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - j. non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
 - k. se militari, nel caso di procedimento penale per delitti non colposi, precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione (perché il fatto non sussiste, ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale), non siano sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione;
 - l. non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all'articolo 957, comma 1, lettera e-bis del Decreto Legislativo n. 66/2010;
 - m. abbiano conseguito, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e la data di scadenza della presentazione delle domande, indicato nel successivo articolo 4, comma 1, nella disciplina/specialità per la quale intendono concorrere, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI, la cui valutazione è devoluta alla commissione esaminatrice di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sulla base dei parametri fissati nell'articolo 9. Per i titoli di manifestazioni con cadenza pluriennale (Olimpiadi, Mondiali, Europei, Giochi del Mediterraneo, Universiadi), oltre a quelli acquisiti nel suddetto periodo temporale, sono valutabili anche quelli acquisiti antecedentemente al 1° gennaio 2023 se relativi all'ultima edizione della manifestazione pluriennale effettuata prima della scadenza del termine della presentazione della domanda;
 - n. siano riconosciuti **“atleta di interesse nazionale”**, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dalle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso e l'ammissione dei medesimi al previsto corso formativo sono subordinati:
 - a. al riconoscimento del possesso dell'idoneità psicofisica e attitudinale da accertare con le modalità di cui ai successivi articoli 7 e 8;
 - b. al non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni

tutti i candidati; resta pertanto a carico di ciascun candidato l'onere di verificare la data di convocazione, la pubblicazione di eventuali rinvii o variazioni del suddetto calendario.

2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici sarà considerato rinunciario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocaioni fatta eccezione per quanto indicato nel precedente articolo 5, comma 4 del presente bando. Gli interessati potranno far pervenire al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento a mezzo della PEC indicata nella domanda di partecipazione al concorso, all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it entro le ore 13:00 del quinto giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, un'istanza di nuova convocazione, inviando documentazione probatoria che sarà opportunamente vagliata e riscontrata, con pec di risposta, per l'eventuale accoglimento non oltre il termine ultimo del programmato svolgimento delle prove.
3. L'idoneità psico-fisica dei candidati sarà accertata secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, citati nelle premesse.
4. I candidati dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici indossando una tuta ginnica, muniti dei seguenti documenti, in originale (che saranno riconsegnati ai candidati) e in copia conforme all'originale (che saranno trattieneuti agli atti), rilasciati in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione:
 - a. qualora il candidato ne sia già in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto;
 - b. referto attestante la ricerca dei seguenti markers virali: HbsAg, anticorpi HCV e anticorpi anti HIV;
 - c. certificato, compilato in ogni sua parte ed in maniera conforme al modello riportato nell'allegato "C", che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia che attesti lo stato di buona salute ed i precedenti anamnestici di rilievo;
 - d. solo se candidati di sesso femminile, in aggiunta a quanto sopra:
 - referto e immagini di ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e ovaie) rilasciata in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione;
 - referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni calendariali precedenti alla data di presentazione per gli accertamenti psico-fisici (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni);
 - e. elettrocardiogramma refertato;
 - f. esame audiometrico tonale (la prova deve essere effettuata testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz);
 - g. esami ematochimici:
 - emocromo completo;
 - VES;
 - Glicemia;
 - creatinemia;
 - trigliceridemia;
 - colesterolemia totale;
 - transaminasemia (GOT e GPT);
 - bilirubinemia totale e frazionata;
 - gamma GT;
 - esame delle urine standard e del sedimento.

I certificati predetti dovranno essere originati da strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale o Regionale. In quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione di uno dei documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g), l'esibizione di test eseguito oltre il termine suindicato, ovvero l'esibizione di certificati privi di elementi essenziali di validità (ad es.: senza data, senza firma, senza elementi di identificazione della struttura che li ha rilasciati, etc.), determinerà l'esclusione dal concorso non essendo ammesse nuove convocazioni.

5. I candidati ancora minorenni all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici dovranno esibire la dichiarazione di cui al citato allegato "B" al bando, sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale.
6. Gli accertamenti psico-fisici saranno volti alla verifica del possesso, secondo i criteri stabiliti dalle vigenti direttive, del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 4, apparato cardiocircolatorio (AC) 4, apparato respiratorio (AR) 4, apparati vari (AV) 4 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 109/2010 richiamata in premessa), apparato locomotore superiore (LS) 4, apparato locomotore inferiore (LI) 4, apparato uditivo (AU) 4, apparato visivo (VS) 4 (sono ammessi tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK).
7. Saranno giudicati "inidonei" i candidati risultati affetti da:
 - a. imperfezioni ed infermità contemplate nella direttiva tecnica riguardante, tra l'altro, l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, citato nelle premesse ritenute causa di non idoneità al servizio militare secondo quanto previsto dalla *"Direttiva tecnica per l'applicazione delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare"* di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014, o che determinano l'attribuzione di un profilo sanitario superiore a 1 al sistema psichico, fermi restando i requisiti stabiliti dal bando;
 - b. positività per l'abuso di alcol, riscontrata, anche per via indiretta;
 - c. positività ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile;
 - d. tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere atleta;
 - e. malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso.
8. Saranno, altresì, giudicati inidonei i candidati che presentino tatuaggi o altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se gli stessi risultano lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione di militare.

In particolare, saranno giudicati inidonei i candidati che presentano tali tatuaggi o alterazioni permanenti:

 - visibili con qualsiasi uniforme in uso;
 - anche se non visibili con le uniformi in uso, se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito delle istituzioni o indice di personalità abnorme.

Disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle norme tecniche per gli accertamenti psico-fisici, richiamate al precedente articolo 5, comma 5.
9. La commissione disporrà per tutti i candidati una visita medica generale ed i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
 - a. cardiologico;
 - b. oculistico;
 - c. odontoiatrico;
 - d. otorinolaringoiatrico;
 - e. psichiatrico (avvalendosi anche dei test e delle prove somministrate in aula);
 - f. analisi delle urine, finalizzata alla ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. I candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere sottoposti ai predetti esami, conforme al modello riportato nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente bando. Per i candidati ancora minorenni, invece, la suddetta dichiarazione, dovrà essere sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale e portata al seguito all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici. In caso di positività, si disporrà l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
 - g. controllo dell'abuso sistematico di alcool;
 - h. per i soli candidati di sesso femminile, visita ginecologica;
 - i. ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni. Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il candidato ad indagini radiologiche, indispensabili per

l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, l'interessato dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato "E", che costituisce parte integrante del presente bando. I candidati ancora minorenni all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici, invece, avranno cura di portare al seguito la predetta dichiarazione sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale. La mancata esibizione di detta dichiarazione determinerà l'impossibilità di sottoporre i minorenni agli esami radiologici. Potrà essere richiesta documentazione sanitaria relativa a precedenti traumatici o patologici del candidato degni di nota ai fini della valutazione dell'idoneità psico-fisica.

10. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati giudicati non idonei non saranno ammessi a sostenere gli ulteriori accertamenti concorsuali.
11. Le candidate che si trovino in stato di gravidanza e non possano essere sottoposte agli accertamenti fisio-psico-attitudinali ai sensi dell'articolo 640, comma 1-bis e ter e dell'articolo 1494, commi 5-bis e 5-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria finale di merito di cui al successivo articolo 10. Le vincitrici dei concorsi rinviati ai sensi del presente comma sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.
12. I candidati che all'atto degli accertamenti psico-fisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica. I candidati che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneità psicofisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.

Art. 8

Accertamenti attitudinali

1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all'articolo 7, i candidati giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenterà nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocaioni.
3. Gli accertamenti attitudinali si svolgono attraverso un'indagine conoscitiva e valutativa sulla struttura motivazionale, sui comportamenti tipo, sulle capacità interpersonali e sulle caratteristiche attitudinali dei candidati, così come sono declinate nel profilo attitudinale di riferimento. Gli accertamenti attitudinali hanno lo scopo di individuare le capacità e le potenzialità del candidato, in rapporto al ruolo da ricoprire ed alle responsabilità da esso discendenti, ovvero di rilevare le caratteristiche necessarie ad affrontare con esito positivo il previsto corso formativo e, successivamente, per svolgere le funzioni ed assolvere alle responsabilità proprie del ruolo per cui si concorre.
Ulteriori disposizioni saranno contenute nelle norme tecniche per gli accertamenti attitudinali, richiamate al precedente articolo 5, comma 5.
4. Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o di inidoneità. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito e saranno esclusi dal concorso.
5. I candidati che sono già alle armi dovranno indossare l'uniforme il giorno di svolgimento dei prescritti accertamenti. Tutti i candidati, compresi i militari, dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita

interna di caserma. Gli stessi, qualora le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico dell'Amministrazione.

6. Per le candidate che si trovino in accertato stato di gravidanza si richiamano le disposizioni di cui al precedente articolo 7, comma 11.
7. Durante lo svolgimento dei suddetti accertamenti:
 - a) non possono essere consultati testi o altri supporti anche informatici;
 - b) eventuali apparecchi telefonici o ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso.

Art. 9

Valutazione dei titoli

1. Saranno valutati dalla commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), i titoli dei soli candidati che abbiano riportato il giudizio di idoneità agli accertamenti attitudinali di cui al precedente articolo 8, posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 1 e dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
La commissione, dopo aver verificato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, dovrà procedere alla valutazione dei titoli con le modalità indicate nell'articolo 960 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.90.
2. Il candidato che abbia conseguito il titolo di studio all'estero dovrà documentarne l'equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso.

Art. 10

Graduatoria finale di merito e ammissione al corso

1. La graduatoria degli idonei sarà formata dalla commissione esaminatrice in base alla ripartizione dei posti per discipline/specialità indicata nell'articolo 1, comma 1 del presente decreto. Il punteggio finale di ciascun candidato sarà costituito dalla somma dei punteggi attribuitigli, secondo le modalità indicate nel precedente articolo 9.
2. La graduatoria finale di merito sarà approvata con decreto dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri.
3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto, a parità di merito, dell'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dei seguenti titoli di preferenza, sempreché siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:
 - a. gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b. gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
 - c. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - d. numero di figli a carico;
 - e. gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
 - f. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - g. gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;

A parità o in assenza di titoli di preferenza, sempre a parità di merito, sarà preferito il candidato più giovane d'età, in applicazione dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della Legge 16 giugno 1998, n. 191.
4. La graduatoria finale di merito sarà resa disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito www.carabinieri.it. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nel Portale inPA.
5. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla frequenza del corso formativo, secondo l'ordine della graduatoria, i candidati risultati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso per

ciascuna disciplina/specialità.

6. I vincitori del concorso, senza attendere alcuna comunicazione, dovranno presentarsi presso il Reparto di istruzione, nella data e con le modalità che saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito internet www.carabinieri.it.

Art. 11

Comunicazioni agli aspiranti

1. Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare, nel sito www.carabinieri.it o nel portale inPA, la pubblicazione di eventuali variazioni al bando e/o alle date di convocazione per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali o di ulteriori avvisi che riguardino il concorso.
2. Ad eccezione degli avvisi pubblicati nel portale inPA le comunicazioni personali avverranno, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, attraverso il sito internet www.carabinieri.it oppure, ove espressamente previsto dal bando, tramite messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata in sede di domanda di partecipazione al concorso.

Art. 12

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri potrà chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai candidati risultati vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtù di un provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verranno acquisiti d'ufficio:
 - a. il certificato generale del casellario giudiziale;
 - b. il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri per coloro che sono in servizio presso altra Forza Armata o Corpo armato dello Stato.
4. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano "con riserva" alle prove e agli accertamenti. L'Amministrazione può escludere in ogni momento qualsiasi candidato dal concorso o dalla frequenza del corso, anche a seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, o dichiararlo decaduto dalla nomina.

Art. 13

Esclusioni ed espulsione dal corso

1. L'Amministrazione può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non sia in possesso dei prescritti requisiti per essere ammesso al corso, nonché escluderlo dalla sua frequenza se il difetto dei requisiti venisse accertato durante il corso stesso e può dichiararlo decaduto dalla nomina di Carabiniere atleta del Centro Sportivo, se il difetto dei requisiti venisse accertato dopo la nomina di cui al successivo articolo 15.
2. L'Amministrazione può altresì procedere, in ogni momento del corso e con provvedimento motivato, all'espulsione dei frequentatori qualora ricorra una delle qualsiasi circostanze indicate dal Regolamento per le Scuole Allievi Carabinieri.

Art. 14

Presentazione al corso

1. I vincitori dovranno presentarsi presso la Scuola Allievi Carabinieri che sarà successivamente individuata, per la frequenza del corso, secondo quanto previsto dal Regolamento per le Scuole Allievi Carabinieri e le modalità stabilite dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

2. L'Amministrazione ha facoltà di convocare i candidati vincitori prima della data di effettivo inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo. Qualora dovessero insorgere dubbi sulla persistenza dell'idoneità psicofisica precedentemente riconosciuta, il predetto Istituto ha facoltà di far sottoporre i vincitori, entro i tre giorni successivi, a un supplemento di indagini presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri per la verifica dell'idoneità psico-fisica al servizio nell'Arma dei Carabinieri.
3. I provvedimenti di inidoneità o temporanea inidoneità psicofisica che non si risolvessero entro dieci giorni dalla data fissata per l'effettivo inizio del corso comporteranno l'esclusione dal concorso. Il giudizio di inidoneità è definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno sostituiti secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente articolo 10 con altri candidati idonei.
4. All'atto della presentazione presso la Scuola Allievi Carabinieri i vincitori dovranno consegnare:
 - il certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia di età, ai sensi del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia e parotite;
 - il certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh;
 - la dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo il modello in citato allegato "A";
 - ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto analitico, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, attestante l'esito del dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale enzimatica. I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello riportato nell'allegato "F", che costituisce parte integrante del presente bando.I militari in servizio dovranno consegnare, in busta chiusa, copia conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua parte, rilasciato dal Comando militare di provenienza.
5. I candidati vincitori di sesso femminile dovranno, altresì, consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato, entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni), presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale o regionale. In caso di positività del test di gravidanza, la visita medica di cui al precedente comma 2 sarà sospesa ai sensi dell'articolo 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e l'interessata sarà rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile.
6. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso la Scuola Allievi Carabinieri di assegnazione entro il termine fissato nella convocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciatari e sostituiti a cura del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento nei termini di cui al precedente articolo 10, comma 5, entro i primi 10 (dieci) giorni di effettivo corso con altri candidati idonei in ordine delle medesime graduatorie. Il reparto di istruzione di assegnazione potrà comunque autorizzare, per comprovati motivi da preavvisare tramite la Stazione Carabinieri competente per territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno calendariale dalla data di effettivo inizio del corso.

Art. 15

Nomina a Carabiniere Atleta

Gli arruolati, previo superamento degli esami finali del corso, conseguiranno la nomina a Carabiniere e saranno immessi, secondo l'ordine della graduatoria finale, nel ruolo Appuntati e Carabinieri, con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri o di autorità da questi delegata.

Al termine del corso saranno destinati al Centro Sportivo Carabinieri, in qualità di "atleta" presso le Sezioni di riferimento.

Art. 16

Spese di viaggio, licenza e varie

1. Le spese per i viaggi da e per la sede degli accertamenti concorsuali e per la presentazione presso il

reparto d'istruzione di assegnazione sono a carico dei candidati.

2. I candidati che siano militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami, limitata ai giorni di svolgimento degli accertamenti, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno detti accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Qualora il candidato non sostenga i previsti accertamenti concorsuali per cause dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso.
3. Tutti i candidati, compresi i militari in servizio, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, qualora le prove e gli accertamenti si protraggano in orario pomeridiano, fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico dell'Amministrazione militare.

Art. 17

Trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Arma dei Carabinieri.
2. I dati personali di cui agli articoli 6, 9 e 10 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 2016/679 sono trattati dall'Arma dei Carabinieri ai fini della gestione della procedura concorsuale nonché successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del medesimo rapporto. Il trattamento dei dati è effettuato con l'ausilio di processi automatizzati, nonché con modalità analoghe.
3. Il conferimento dei dati è necessario per la gestione della procedura concorsuale, ai fini dell'ammissione al concorso e per la verifica dei titoli, pena la preclusione della loro valutazione.
4. Il candidato, in qualità di interessato al trattamento dei dati personali che lo riguardano, può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di controllo o di adire le opportune sedi giudiziarie.
5. L'informativa relativa al trattamento dei dati personali in allegato "G", è rinvenibile anche sul sito istituzionale all'indirizzo www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi.

Art. 18

Accesso agli atti amministrativi

Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse all'indirizzo e-mail: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it, preferibilmente secondo il modello in allegato "H", che costituisce parte integrante del presente bando.

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato, ai sensi dell'articolo 35-ter, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come introdotto dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, sul portale unico del reclutamento (inPA) e nell'area concorsi on line dell'Arma dei Carabinieri.

Roma,

Generale di Corpo d'Armata
Teo Luzi



LUZI TEO
ARMA DEI
CARABINIERI
14.05.2024
18:01:41
GMT+01:00



AUTOCERTIFICAZIONE

(DA COMPILARE E PRESENTARE AL REPARTO DI ISTRUZIONE DI ASSEGNAZIONE A CURA DEI CANDIDATI VINCITORI DEL CONCORSO)

DA COMPILARE CON CARATTERI IN STAMPATELLO

Consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" possono derivargli da falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

il/la sottoscritto/a _____
 stato civile _____ / /
(se coniugato o divorziato indicare anche la data di decorrenza)
 nato/a a _____ pr. () il _____ / /
 residente a _____ pr. () C.A.P.
 in via/v.le/v.lo/p.zza/p.le _____ n. _____
 Telefono (rete fissa) _____ / Cellulare _____ /
 Codice fiscale _____

DICHIARA:

(barrare obbligatoriamente la/e casella/e di interesse)

- ☐ di essere cittadino/a italiano/a
(in caso di **doppia cittadinanza**, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla presente autocertificazione, la seconda cittadinanza ed in quale Stato è soggetto o ha assolto gli obblighi militari);
- ☐ di godere dei diritti politici;
- ☐ di possedere il/i seguente/i titolo/i di studio:
- ☐ diploma di istruzione secondaria di 1° grado (**licenza media**) conseguito nell'anno scolastico _____ / _____ con il giudizio di _____ presso la scuola _____ con sede in _____ pr. _____
 (_____);
- ☐ diploma di istruzione secondaria di 2° grado _____ conseguito nell'anno scolastico _____ / _____ con il punteggio di _____ / _____ presso l'istituto _____ con sede in _____ pr. _____;
- ☐ laurea – durata del corso anni _____ (o titolo equipollente);
- ☐ laurea specialistica/magistrale – durata del corso anni _____ (o titolo equipollente), conseguita nell'anno accademico _____ / _____ con il punteggio di _____ / _____ presso l'Università degli Studi di _____ - Facoltà di _____ con sede in _____ pr. _____.

(luogo)

(data)

Il/La dichiarante

ATTO DI ASSENSO
PER L'ARRUOLAMENTO DI UN MINORE NELL'ARMA DEI CARABINIERI

Il/I sottoscritto/i _____ (1), in qualità di

_____ (2) del minore
_____ (3),

acconsente/acconsentono a che egli, quale partecipante al concorso per il reclutamento di 16 carabinieri in ferma quadriennale in qualità di atleta, per il Centro sportivo dell'Arma dei Carabinieri, riconosciuti di Interesse Nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni Sportive Nazionali ad esso affiliate, possa:

- essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti dal bando;
- contrarre l'arruolamento come allievo carabiniere effettivo.

In allegato fotocopia del documento di identità (4).

Il/I dichiarante/i (5)

^^^^^^^^

NOTE:

- (1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente responsabilità genitoriale o del tutore;
- (2) genitori o genitore esercente responsabilità genitoriale o tutore;
- (3) cognome, nome e data di nascita del candidato minorenni;
- (4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità dei dichiaranti;
- (5) firma del/i dichiarante/i.

Intestazione studio medico di fiducia, di cui all'articolo 25 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA

Cognome _____ nome _____,
 nato a _____ (____), il _____,
 residente a _____ (____), in via _____, n. _____,
 codice fiscale _____,
 identificato mediante documento d'identità tipo _____, n. _____,
 rilasciato il _____, da _____

Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del mio assistito sopra citato,

ATTESTO QUANTO SEGUE
 (barrare con una X la casella d'interesse)

PATOLOGIE				SPECIFICARE
Manifestazioni emolitiche	In atto	Pregressa	NO	
Deficit di G6PDH (favismo)	In atto	Pregressa	NO	
Intolleranze, idiosincrasie o allergie a farmaci/alimenti	In atto	Pregressa	NO	
Allergie a pollini o inalanti	In atto	Pregressa	NO	
Psichiatriche	In atto	Pregressa	NO	
Neurologiche	In atto	Pregressa	NO	
Apparato cardiocircolatorio	In atto	Pregressa	NO	
Apparato respiratorio	In atto	Pregressa	NO	
Apparato digerente	In atto	Pregressa	NO	
Apparato urogenitale	In atto	Pregressa	NO	
Apparato osteoarticolare	In atto	Pregressa	NO	
ORL, oftalmologiche	In atto	Pregressa	NO	
Ematologiche	In atto	Pregressa	NO	
Endocrinologiche	In atto	Pregressa	NO	
Diabete mellito	In atto	Pregressa	NO	
Epilessia	In atto	Pregressa	NO	
Uso di sostanze psicotrope e/o stupefacenti	In atto	Pregressa	NO	
Abuso di alcool	In atto	Pregressa	NO	
Interventi chirurgici	In atto	Pregressa	NO	
Neoplasie	In atto	Pregressa*	NO	
Traumi e fratture	In atto	Pregressa	NO	
Altre patologie	In atto	Pregressa	NO	

Terapia farmacologiche in atto: _____

Altre eventuali annotazioni: _____

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell'interessato per uso "arruolamento" nelle Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.

* In ottemperanza a quanto previsto dall'art.4, c.1, della Legge 7 dicembre 2023, n.193 non devono essere fornite informazioni relative allo stato di salute concernenti patologie oncologiche da cui il candidato sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso senza episodi di recidiva, da più di dieci anni. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

_____, _____
 (luogo) (data)

firma interessato
 (o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale)

Il medico

 (timbro e firma)

ATTO DI ASSENSO ALLA RACCOLTA DEL CAMPIONE DI URINE
PER INDAGINI TOSSICOLOGICHE

Il/I sottoscritto/i _____ (1) nato/i
a _____, in qualità di
_____, (2), del minore
_____ (3) nato a
_____, (_____), dopo aver letto il testo del bando di concorso, per titoli, per il
reclutamento di 16 allievi carabinieri atleti, pubblicato nel portale del reclutamento (inPA) e delle relative
norme tecniche, presto libero consenso all'Amministrazione ad effettuare gli accertamenti tossicologici
indicati nel citato bando sulle urine del figlio/minore di cui sono genitore/tutore, pienamente consapevole
anche dei conseguenti provvedimenti connessi ad un eventuale esito positivo al test di conferma di 2°
livello.

Inoltre dichiaro di essere consapevole che il candidato minorenni suindicato firmerà in sede concorsuale
l'attestazione di corretta esecuzione del prelievo di urina.

In allegato fotocopia/e del/i documento/i di identità (4).

_____, _____
(luogo) (data)

Il/I dichiarante/i (5)

Note:

- (1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l'esclusiva responsabilità genitoriale o del tutore;
- (2) genitori o genitore esercente l'esclusiva responsabilità genitoriale o tutore;
- (3) cognome, nome e data di nascita del candidato minorenni;
- (4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità del/i dichiarante/i;
- (5) firma del/i dichiarante/i.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE

Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono potenzialmente dannosi per l'organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO¹

(Art. 169, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101)

Il sottoscritto _____ nato a _____, prov. di _____, il ____/____/____, dopo aver letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null'altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto all'indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all'esame.

(luogo)

(data)

Il dichiarante

(firma leggibile del candidato)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO²

(Art. 169, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101)

Il/I sottoscritto/i _____ e _____, genitore/genitori/tutore di _____ nato a _____, prov. di _____, il ____/____/____, dopo aver letto quanto sopra, reso/i edotto/i circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, presta/prestano libero consenso affinché il proprio figlio, sia sottoposto all'eventuale indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevole/i dei benefici e dei rischi connessi all'esame.

(luogo)

(data)

Il/I dichiarante/i

(firme leggibili dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale)

^^^^^^^^^^

NOTE:

¹ tale dichiarazione va sottoscritta, prima dell'eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di concorso, dai candidati che all'atto degli stessi siano maggiorenni;

² tale dichiarazione - debitamente compilata e sottoscritta - dovrà, invece, essere portata al seguito dai candidati minorenni, per essere consegnata prima dell'eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di concorso.

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE

Il sottoscritto _____
 nato a _____ () il _____
 residente a _____ () in via/piazza _____
 codice fiscale _____
 documento d'identità: n° _____
 rilasciato in data _____ da _____
 eventuale Ente di appartenenza _____

DICHIARA

1. di aver fornito all'Ufficiale medico dell'Infermeria del Reparto d'Istruzione elementi informativi veritieri e completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con particolare riguardo al deficit di G6PD – favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;
2. di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);
3. di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali precauzioni previste ed adottate in riferimento all'accertata carenza parziale o totale di G6PD;
4. di informare tempestivamente il Comando di appartenenza e l'Ufficiale medico in caso di insorgenza di sintomi e/o manifestazioni clinico patologiche correlate al deficit di G6PD durante l'attività di servizio;
5. di sollevare l'Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere, incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso della visita di controllo in data _____.

Luogo e data _____

L'Ufficiale medico
 (timbro e firma)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NECESSARI ALLA GESTIONE DEI CONCORSI PUBBLICI PER L'ARRUOLAMENTO NELL'ARMA DEI CARABINIERI

INFORMATIVA PRIVACY RESA AGLI INTERESSATI AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL GDPR

Il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (*cosiddetto GDPR - General Data Protection Regulation*) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto di protezione dei dati personali.

Il sito istituzionale www.carabinieri.it, nell'area concorsi, raggiungibile al link <https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi>, Le permette di partecipare alle procedure concorsuali in atto. In conformità alla presente informativa e per le finalità ivi indicate, vengono trattati i seguenti dati, da Lei forniti o raccolti presso terzi:

- anagrafici: *nome e cognome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, codice fiscale, stato civile, residenza, recapito telefonico, estremi del documento di riconoscimento, indirizzo e-mail/pec;*
- sanitari;
- giudiziari.

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, Le forniamo le informazioni di seguito riportate.

CHI TRATTA I TUOI DATI PERSONALI

I Suoi dati personali sono trattati dal personale autorizzato del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, che è stato specificamente istruito e ha un obbligo legale di riservatezza.

Il **Titolare del trattamento** è l'Arma dei Carabinieri - 00197 Roma, Viale Romania n. 45, Tel. 06/80981, Casella di posta elettronica istituzionale: carabinieri@carabinieri.it, Casella di P.E.C.: carabinieri@pec.carabinieri.it.

QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Implementare la procedura concorsuale finalizzata alla gestione dei procedimenti amministrativi inerenti ai concorsi pubblici per l'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri.

IN BASE A QUALI CONDIZIONI DI LICEITÀ VENGONO TRATTATI I DATI

In base a quanto stabilito dagli artt. 6, 9 e 10 del GDPR, l'Arma dei Carabinieri tratta i Suoi dati personali:

- *comuni*, per l'esecuzione della procedura concorsuale che fonda la liceità del trattamento sulle norme eurounitarie, nazionali ed atti amministrativi generali (*bandi di concorso*);

- *particolari* solo se, ferme le garanzie per i Suoi diritti e le libertà fondamentali, il trattamento risulta necessario per assolvere gli obblighi legali cui è sottoposta l'Arma dei carabinieri, tra i quali, quelli contemplati dal diritto del lavoro.
- *dati relativi a procedimenti penali, condanne penali e reati* di cui all'art. 10 del Regolamento UE 2016/679, viene effettuato nella misura strettamente necessaria alla verifica dei requisiti generali di partecipazione alle procedure di selezione di cui all'art. 635 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'Ordinamento Militare, e di quelli ulteriori, eventualmente previsti dai singoli bandi di concorso.

In **Anx. A** si riportano le norme che autorizzano l'Arma dei Carabinieri a trattare i Suoi dati.

A QUALI DESTINATARI (ANCHE IN PAESI TERZI O IN SENO A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI) VENGONO COMUNICATI I TUOI DATI

A titolo di informazione generale, si premette che l'Arma dei carabinieri può comunicare i dati personali in proprio possesso anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora ciò sia necessario per la verifica dei requisiti e/o dei titoli per la partecipazione dei candidati alle procedure di reclutamento indette o gestite dall'Arma dei Carabinieri, nonché a tutti quei soggetti pubblici qualora questi debbano trattare i medesimi per procedimenti di propria competenza istituzionale e la comunicazione sia prevista, obbligatoriamente, da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamenti.

In tale quadro e solo a tali fini, i dati personali saranno comunicati a:

- Ministero della Difesa (*sue articolazioni - Direzioni competenti*);
- Avvocatura dello Stato (*Avvocatura Generale o Avvocatura distrettuale competente*), all'Autorità giudiziaria adita e agli eventuali organi verificatori dalla stessa nominati, alle Procure della Repubblica presso i Tribunali;
- Atenei, Istituti di istruzione ed Enti che detengono, dati e informazioni necessarie per la verifica della sussistenza di requisiti e/o titoli di partecipazione alle procedure di reclutamento indette o gestite dall'Arma di Carabinieri.

I dati personali non saranno comunicati a Paesi Terzi o in seno ad organizzazioni internazionali.

QUALI SONO LE MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali forniti verranno trattati, dal personale autorizzato, nell'ambito delle strutture di competenza e per fini istituzionali in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento. I dati personali raccolti saranno trattati con modalità analogica e digitale, in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e conservati a mezzo di archivi cartacei (*presso l'archivio del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri e quello del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare*) o digitali (*presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri*).

La raccolta e l'utilizzo dei dati personali avviene nel rispetto dei principi di: liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione alla conservazione, integrità e riservatezza, di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la riservatezza dell'interessato, come meglio precisato nel successivo paragrafo. Tali dati non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato o di alcun trattamento di profilazione. I dati potranno essere oggetto di trattamento in forma anonima per lo svolgimento di attività statistiche finalizzate al miglioramento dei servizi offerti.

PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I DATI

I dati personali contenuti nel fascicolo del candidato, nella banca dati, nelle graduatorie e nei verbali delle procedure di reclutamento, saranno conservati per un tempo non superiore ai 10 anni e nel rispetto degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente, dalle disposizioni in materia del Ministero della Difesa nonché da quelle interne dell'Arma dei Carabinieri.

DIRITTI PRIVACY

Tra i diritti che Le sono riconosciuti dalla normativa sulla privacy, rientrano quelli di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati, la rettifica, la cancellazione dei dati personali, la limitazione del trattamento dei dati personali, portabilità ed opposizione che La riguardano. In **Anx. B** può trovare tutti i riferimenti normativi che disciplinano i Suoi diritti e le relative modalità di esercizio.

Può ottenere informazioni utili senza particolari formalità rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri (riferimenti in **Anx. C**).

Se ritiene che ci sia stata qualche irregolarità nel trattamento dei Suoi dati personali e vuole avere dei chiarimenti si può rivolgere al nostro esperto di privacy, il Responsabile della Protezione dei Dati (riferimenti in **Anx. D**).

Se hai motivo di ritenere che ci sia stata una violazione della disciplina sulla privacy, può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali (riferimenti in **Anx. E**).

BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Le seguenti **basi giuridiche** rendono *lecito* il trattamento:

- **art. 6, paragrafo 1 lett. c) ed e) Regolamento (UE) 2016/679** “*Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento*” e “*per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento*”;
- **art. 9, paragrafo 2, let. b) Regolamento (UE) 2016/679** “*Il trattamento è lecito se è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale*”;
- **art. 10 Regolamento (UE) 2016/679** concernente il “*Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati*”;
- **art. 2 ter, c. 1, decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante** “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice Privacy novellato) “*La base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali.*”
- **art. 2 sexies, c. 1, d.lgs. n. 196 del 2003** “*I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato*”;
- **art. 2 sexies, c. 2, lett. dd), d.lgs. n. 196 del 2003** “*I trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri (...) instaurazione, gestione ed estinzione di rapporti di lavoro di qualunque tipo (...)*”;
- **art. 2 septies, d.lgs. n. 196 del 2003** concernente “*le misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute*”;
- **art. 2 octies, c. 3 lett. a), c) e c. 5, d.lgs. n. 196 del 2003** inerente “*Principi relativi al trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati*”;
- **Provvedimento n. 146 del 5 giugno del 2019 del Garante della Privacy (GDPD)**;
- **Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165** “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- **Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33** “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- **Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487** concernente il “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*” e successive modifiche e integrazioni, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, recante clausole di salvaguardia a favore degli ordinamenti delle Forze di polizia e delle Forze armate;

- **Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82** recante il *“Codice dell’Amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni”*;
- **Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198** recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”*;
- **Art. 66, c. 10, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112**, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, tra gli altri, il personale dei Corpi di Polizia, la procedura prevista dall’art. 35, c. 4, del decreto n. 165 del 2001 e successive modificazioni, previa richiesta delle Amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
- **Art. 625 e artt. da 633 a 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66** recante *“Codice dell’Ordinamento Militare”* e successive modifiche e integrazioni;
- **Artt. da 577 a 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90** recante *“Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare”* e successive modifiche e integrazioni;
- **Legge 12 luglio 2010, n. 109** recante *“disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia”*;
- **Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5** recante *“disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*;
- **Decreto ministeriale 4 giugno 2014** recante *“Approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”*;
- **Direttiva tecnica 9 febbraio 2016 dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare** - emanata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 - recante *“Modalità tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici”*;
- **Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574** recante *“norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la Pubblica Amministrazione e nei procedimenti giudiziari”*;
- **Decreto Ministeriale 1° settembre 2017** recante *“disposizioni in materia di reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri”*;
- **Decreto Interministeriale del 16 maggio 2018** con il quale è stata approvata la *“Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare”*;
- **Art. 4, c.1, della legge 7 dicembre 2023, n. 193**, recante *“Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”*;
- **Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 172** recante *“Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, co. 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95”*, concernente le disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia;
- **Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 173** recante *“Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate”*;
- **Decreto legge 30 aprile 2022, n. 36** convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*;

- **Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013** - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, *struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare*;
- **Bandi di concorso** accessibili nell'area concorsi del sito dell'Arma dei Carabinieri al seguente link: <https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi>.

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Articolo 15 (C63, C64)

Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
 - a) le finalità del trattamento;
 - b) le categorie di dati personali in questione;
 - c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 - f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
 - g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Sezione 3

Rettifica e cancellazione

Articolo 16

Diritto di rettifica (C65)

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17
Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») (C65, C66)

- 1.** L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
 - a)** i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
 - b)** l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - c)** l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
 - d)** i dati personali sono stati trattati illecitamente;
 - e)** i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
 - f)** i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
- 2.** Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
- 3.** I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
 - a)** per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
 - b)** per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
 - c)** per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
 - d)** a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
 - e)** per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18

Diritto di limitazione di trattamento (C67)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
 - a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
 - b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19

Obbligo di notifica in caso di rettifica

o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento (C31)

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Articolo 20

Diritto alla portabilità dei dati (C68)

1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
 - a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
 - b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Sezione 4
Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato
relativo alle persone fisiche

Articolo 21

Diritto di opposizione (C69, C70)

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.
5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Articolo 22

Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche,
compresa la profilazione (C71, C72)

1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:
 - a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;
 - b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;
 - c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

L'**U.R.P.** del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha sede a Roma, in Piazza Bligny n. 2, (C.A.P. 00197) ed è contattabile ai seguenti recapiti:

Telefono: 06/80982935

Fax: 06/80982934

Casella di posta elettronica istituzionale: carabinieri@carabinieri.it

Casella di P.E.C.: carabinieri@pec.carabinieri.it

La ricezione del pubblico in Piazza Bligny n. 2 a Roma è possibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 16:30 e il sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:00, **escluso la domenica e i festivi**.

La risposta telefonica (**Call Center 06.8098.2935**) è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 14:00 e dalle 14:30 alle ore 16:30 e il sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:00, **escluso la domenica e i festivi**, per fornire risposte ai quesiti riguardanti esigenze informative di carattere generale.

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI

Presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri è individuato il **Responsabile della Protezione dei Dati**, secondo quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 51/2018.

I dati di contatto del **Responsabile della Protezione dei Dati** sono i seguenti:

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Viale Romania, 45

00197 - Roma

Telefono: 06/80981

Casella di posta elettronica istituzionale: rpd@carabinieri.it

Casella di P.E.C.: respprotdati@pec.carabinieri.it

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali che lo riguardano violi le disposizioni del D.lgs. 51/2018, può proporre reclamo al **Garante per la protezione dei dati personali**, con le modalità di cui agli articoli 141, 142 e 143 del D.lgs. 196/2003.

I dati di contatto del **Garante per la protezione dei dati personali** sono i seguenti:

Garante per la protezione dei dati personali

Piazza Venezia, 11

00187 - Roma

Telefono: 06/696771

Casella di posta elettronica istituzionale: garante@pec.gdpd.it

Casella di P.E.C.: protocollo@pec.gdpd.it

Al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it

IL PRESENTE MODULO È SCARICABILE DAL SITO WWW.CARABINIERI.IT – AREA CONCORSI

OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi relativi al:

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI 16 ALLIEVI CARABINIERI PER LE ESIGENZE DEL CENTRO SPORTIVO DELL'ARMA DEI CARABINIERI.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
 il _____ residente in _____ c.a.p. _____
 Via _____ n. _____ Tel. _____
 indirizzo P.E.C. _____

CHIEDE

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, partecipante al concorso in titolo:

☐ l'invio a mezzo P.E.C.;

☐ di prendere visione; ⁽¹⁾ *

☐ copia conforme; ⁽²⁾ *

dei documenti relativi:

☐ ACCERTAMENTI PSICO-FISICI (ART. 7);

☐ ACCERTAMENTI ATTITUDINALI (ART. 8);

☐ GRADUATORIA FINALE DI MERITO (ART. 10),

per i seguenti motivi:

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, di essere informato che i dati personali contenuti nella presente richiesta saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata.

Luogo e data

Firma

(*) In tal caso il diritto di recesso sarà esercitato presso i Comandi Legione Carabinieri - Nuclei Relazioni con il Pubblico, di competenza.

NOTE:

(1) **La sola visione non comporta costi.** Il costo di fotocopiazione, di imposta di bollo, i "diritti di ricerca e visura" sono dovuti in relazione al numero di documenti richiesti in copia.

L'accidente, dopo l'esame gratuito, potrà comunque richiedere l'estrazione di copia semplice sia mediante la consegna della copia cartacea (con il pagamento dei costi di fotocopiazione) sia con l'invio in posta elettronica certificata o mediante il trasferimento su DVD/CD non riscrivibile e al primo utilizzo.

(2) *In questo caso, all'atto del ritiro della documentazione:*

è necessario assolvere al pagamento dell'imposta di bollo mediante applicazione di una marca da € 16,00, così come previsto dall'art. 3 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 e dall'art. 7-bis, co. 3 del decreto legge 43/2013:

- *sull'istanza di accesso;*
- *sugli atti richiesti, in ragione di una marca per ogni 4 pagine o frazione.*

Tabella dei costi per l'estrazione di copie:

COSTI	Diritti di Ricerca e Visura (1) € 0,50 (per ogni 4 pagine o frazione)	Costo di Fotocopiazione (1) € 0,26 (per ogni 2 pagine o frazione)	Imposta di bollo (2) € 16,00 Istanza di accesso Atti richiesti (una marca ogni 4 pagine o frazione)
Trasferimento telematico a mezzo PEC o CD/DVD (1)	SI		
Copia semplice (1)	SI	SI	
Copia conforme all'originale (2)	SI	SI	SI